



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Risorse Forestali e Montane

Via G. B. Trener, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461495981 - Fax 0461495716
e-mail: dip.risorseforestali@provincia.tn.it

Spett.li

SERVIZIO BACINI MONTANI

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA
NATURA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

INCARICO SPECIALE

“Attuazione e Promozione di Rete
Natura 2000 attraverso Progetti locali di
sviluppo sostenibile”

LORO SEDI

Trento, 18 giugno 2007
Prot. n. 3206/D326/2007

Oggetto: Circolare n. 1 del 2007. Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). Prime disposizioni.

Pubblicata sul BURTA del 5 giugno 2007, entra in vigore il 20 giugno 2007 la nuova legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

Si tratta indubbiamente di un obiettivo importante raggiunto grazie all'impegno, alla costanza, alla coerenza e alla credibilità complessiva che le nostre strutture sono riuscite a mettere in campo in questi anni. Siamo consapevoli che più che di un punto di arrivo si tratta di un punto di partenza che ci richiederà, a tutti i livelli, un ulteriore sforzo per trasformare i principi della legge in un impianto organico ed armonico di regole, criteri e indirizzi che possano orientare e rilanciare un'azione di governo responsabile del territorio montano, attenta agli aspetti della stabilità dei suoli e alla sicurezza delle genti, alla gestione, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e allo sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento alla filiera foresta – legno.

Per questo è necessario che accanto alle comunicazioni di natura formale, sia assicurato nei confronti di tutto il personale delle strutture, a partire da direttori e

comandanti di stazione, il trasferimento di un messaggio di responsabilizzazione e coinvolgimento in un processo di grande portata, che impegna tutta l'organizzazione e che avrà ricadute importanti su tutto il settore di foreste, fauna, aree protette, valorizzazione ambientale, acque e bacini montani.

Solo se tutti si sentiranno partecipi di questo processo, anche solo attraverso la gestione ordinaria dei carichi burocratici, riusciremo a centrare anche gli impegnativi obiettivi che ci si profilano davanti e a creare le condizioni, anche attraverso i necessari e non più procrastinabili interventi sull'organizzazione e sulle risorse umane, per entrare, possibilmente e auspicabilmente, in una fase "a regime".

Dopo questa breve premessa, con la presente circolare si vanno ad affrontare, in modo sintetico, le principali questioni connesse all'entrata in vigore della nuova legge, rinviando per una lettura più completa alle tabelle allegate ed, evidentemente, alla legge nel suo insieme.

L'articolo 114 della legge prevede che i regolamenti previsti dalla stessa determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni della legge e dei regolamenti stessi.

Per questo motivo, si è provveduto ad effettuare una dettagliata disamina del nuovo testo normativo, articolo per articolo, e a predisporre l'allegata tabella, parte integrante della presente circolare, nella quale si specifica, per ciascuna disposizione, se entri in vigore da subito o se invece l'applicazione sia rimandata ai regolamenti ovvero ad altri atti amministrativi (come per esempio delibere di Giunta provinciale, piuttosto che altri adempimenti).

L'articolo 114 prevede inoltre che restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi adottati in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Lo stesso articolo dispone in ordine al comitato tecnico forestale, al comitato scientifico dei parchi e alla commissione forestale provinciale, che continuano ad operare nella composizione prevista dalle leggi previgenti fino alla scadenza fissata dalle leggi stesse. Solo allora tali organi saranno ricostituiti in osservanza alle disposizioni della L.P. 11/07.

Pur rimandando alla allegata tabella di dettaglio, con la presente circolare si ritiene necessario in ogni caso focalizzare l'attenzione di codesti Servizi su alcuni aspetti e questioni di particolare rilevanza, soprattutto a fini applicativi e gestionali.

Preliminarmente si deve sottolineare come, in via generale, anche per le materie e le parti che non entrano in vigore immediatamente, pur continuandosi ad applicare le normative precedenti, la nuova legge provinciale costituisce legge di principio e di indirizzo, tanto che anche nell'adozione di atti amministrativi in adempimento delle norme precedenti si dovrà tenere conto, e darne dovutamente atto nei provvedimenti, dei principi su cui la stessa legge si basa e ai quali essa dà attuazione. In particolare dovranno trovare applicazione le finalità previste dai diversi articoli e i principi di partecipazione, comunicazione e concertazione contenuti al Titolo X.

Articolo 2 (definizioni).

Tra le varie definizioni contenute nell'articolo 2, quelle relative al bosco ed al pascolo demandano la definizione dei parametri dimensionali minimi al regolamento di attuazione. In particolare per il bosco, fino all'adozione del relativo

regolamento, continua a trovare applicazione la definizione vigente che fa riferimento al decreto legislativo 227/2001.

Articolo 11 (Difesa dei boschi dagli incendi).

L'articolo 11 trova applicazione dalla entrata in vigore della legge in parola e quindi anche le sanzioni, indicate dall'articolo 107 - con esclusione della sanzione indicata dal comma 1 lett. d) conseguente alla adozione del regolamento previsto dall'articolo 86 - connesse alla violazione dei divieti e delle prescrizioni in esso previsti.

Alla luce di ciò, le violazioni dell'articolo 11 commesse dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2007 saranno sanzionate dall'articolo 107, e non più dalla legge provinciale n. 30 del 1977.

Pertanto, nel verbale di trasgressione saranno indicati, nella parte relativa alla VIOLAZIONE:

- norma precettiva: articolo 11 della legge provinciale n. 11 del 2007;
- norma sanzionatoria articolo 107 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Articolo 13 (Vincolo idrogeologico).

E' questo l'unico articolo relativo alla disciplina del vincolo idrogeologico che entra in vigore da subito. Rilevano a tal riguardo:

- le nuove finalità che persegue lo strumento del vincolo, connesse ora, oltre che alla stabilità dell'assetto idrogeologico, anche al mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale, ad un'adeguata protezione del terreno e delle zone di fondovalle;
- il fatto che siano vincolati, oltre che tutti i terreni già vincolati ai sensi del R.D.L. 3267/23, anche tutti i boschi, ovunque collocati. In attesa del regolamento che definisca il bosco, si applica la definizione di bosco attuale.

Si evidenzia, inoltre, che la Giunta provinciale, con procedura che sarà definita nel regolamento, può ridelimitare i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, in coerenza con le finalità perseguite dallo strumento normativo.

Articolo 32 (Competenze e deleghe di funzioni) – in materia di produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela del patrimonio genetico dei popolamenti forestali.

L'immediata entrata in vigore dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo comportano l'immediata attribuzione delle competenze alla struttura provinciale competente in materia di controllo fitosanitario rispetto al rilascio delle licenze, al controllo ed all'applicazione delle sanzioni ed al Servizio Foreste e fauna per tutte le rimanenti funzioni attribuite all'organo ufficiale ai sensi del decreto legislativo 386/2003.

Articolo 34 (Rete delle aree protette provinciali) e articolo 35 (Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali).

Entrano in vigore da subito l'articolo che contiene le definizioni delle aree che costituiscono la rete delle aree protette provinciali e l'articolo che ricolloca le diverse aree protette esistenti in provincia all'interno delle tipologie di parco e riserva.

Si evidenzia, ad esempio, come da subito quei biotopi provinciali, istituiti e non istituiti, che siano ricompresi all'interno di aree a parco naturale provinciale, non assumono la denominazione di riserva naturale provinciale e rientrano invece nella zonizzazione del parco: la gestione degli stessi ricade pertanto in capo agli

enti gestori dei parchi, in attesa della piena integrazione nella zonizzazione del parco che potrà avvenire con la prima revisione del piano di parco.

Articolo 39 (Valutazione di incidenza).

L'entrata in vigore dell'articolo è connessa all'entrata in vigore del regolamento. Pertanto non trova immediata applicazione il trasferimento delle attuali competenze in materia di valutazione di incidenza agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

Articolo 40 (Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Fino alla approvazione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 38, comma 1, nei SIC e nelle ZPS ricadenti nei parchi naturali provinciali e nei biotopi provinciali, si applicano:

- a) le misure di salvaguardia e di tutela contenute nei piani di parco vigenti, negli atti istitutivi e nei provvedimenti attuativi dei biotopi;
- b) le misure di salvaguardia e di conservazione già adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2004, estese a SIC e a ZPS in parco per effetto dell'articolo 10, comma 7 bis, della medesima legge n. 10.

Articolo 43 (Piano del Parco).

L'articolo entra in vigore da subito relativamente alle disposizioni che disciplinano i contenuti minimi dei piani di parco e delle relative norme di attuazione. E' rimandata invece all'approvazione del regolamento la fissazione delle procedure per l'adozione e l'aggiornamento dei piani.

Pertanto, nel caso in cui si procedesse all'aggiornamento o alla nuova approvazione del piano di parco prima dell'entrata in vigore del regolamento, la procedura rimane quella prevista dalla L.P. 18/88 mentre i contenuti del piano devono essere conformi a quanto disposto dall'articolo 43 della L.P. 11/07.

Articolo 44 (Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi, articolo 46 (Misure per la salvaguardia delle riserve) e articolo 112 (Sanzioni in materia di aree protette).

L'articolo 44 e l'articolo 46 trovano applicazione dalla entrata in vigore della legge in parola e quindi anche le sanzioni, indicate dall'articolo 112, connesse alla violazione dei divieti e delle prescrizioni in essi previsti.

Alla luce di ciò, le violazioni degli articolo 44 e 46, commesse dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2007, saranno sanzionate dall'articolo 112, e non più dalla legge provinciale n. 18 del 1988 e dalla L.P. n. 14/86.

Pertanto, nel verbale di trasgressione saranno indicati, nella parte relativa alla VIOLAZIONE:

- norme precettive: articolo 44 o articolo 46 della legge provinciale n. 11 del 2007;
- norma sanzionatoria: articolo 112 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Le sanzioni previste al comma 2 dell'articolo 112 relative alla valutazione d'incidenza disciplinata dall'articolo 39 sono subordinate all'approvazione del regolamento previsto al comma 4 dell'articolo 39.

Per quanto riguarda ulteriori violazioni delle disposizioni del Titolo V, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 112 dipende dall'approvazione delle relative disposizioni regolamentari.

Articolo 47 (Rete di riserve).

La rete di riserve è attivata sulla base di un accordo di programma e gestita sulla base di un piano di gestione. La legge prevede che sia il regolamento a definire la procedura per l'approvazione del piano di gestione, che conterrà anche le misure di conservazione.

Fino all'entrata in vigore del regolamento, pertanto, è possibile avviare gli accordi di programma, funzionali all'istituzione della rete delle riserve, mentre la gestione delle singole aree costituenti la rete oggetto dell'accordo di programma resta in capo ai gestori originari di ciascuna area (ad esempio la provincia per le riserve naturali provinciali), nel rispetto delle indicazioni programmatiche contenute nell'accordo di programma.

Articolo 48 (Parchi naturali locali).

La possibilità per la Giunta provinciale di riconoscere la denominazione di parco naturale locale per una rete delle riserve che rispetti determinati requisiti è subordinata alla fissazione di tali requisiti con una delibera di Giunta provinciale e all'emanazione del regolamento che fissa le procedure per l'approvazione del piano di gestione, in quanto è all'interno di tale piano che deve essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti richiesti.

Articolo 60 (Promozione, assistenza, servizi).

In attesa del regolamento, l'assistenza tecnica dei servizi provinciali continua a prestarsi secondo la normativa attualmente vigente.

Articolo 68 (Agenzia provinciale delle foreste demaniali)

Fino alla istituzione della Agenzia, le competenze relative alle foreste demaniali rimangono in capo al Servizio Foreste e fauna, in osservanza della attuale declaratoria. Pertanto, fino a tale data, i compiti, che la legge n. 11 del 2007 attribuisce alla Agenzia, vengono svolti dal Servizio Foreste e Fauna.

Articolo 76 (Modifiche all'articolo della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18)

Il nuovo comma 8 dell'articolo 7 della L.P. 18/76 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per interventi di breve durata e di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto idraulico. In attesa del regolamento, continuano ad applicarsi i criteri definiti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 5365 del 30 aprile 1993.

Articolo 78 (Sostituzione dell'articolo della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18)

Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento per la disciplina dei procedimenti semplificati per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di opere di breve durata e di poca importanza; fino alla sua approvazione continuano ad applicarsi i criteri attualmente previsti con la delibera della Giunta provinciale n. 5365 del 30-04-1993.

Articolo 81 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18)

L'articolo 81 trova applicazione dalla entrata in vigore della legge in parola e quindi dalla medesima data entra in vigore l'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 1976 nel testo sostituito dall'articolo 81.

Pertanto, alle violazioni della legge provinciale n. 18, commesse a partire dal 20 giugno p.v., conseguono le sanzioni prescritte dal nuovo testo dell'articolo 11 della citata legge provinciale n. 18 e la applicazione della procedura sanzionatoria prevista dalla legge n. 689 del 1981, osservando i termini per la notificazione degli estremi della violazione prescritti dalla stessa legge n. 689 (si passa pertanto dagli attuali 30 ai 90 giorni di tempo per la notificazione).

Articolo 84 (Esecuzione degli interventi di interesse pubblico)

Le modalità di esecuzione (economia diretta) previste da questo articolo si applicano agli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 e dal comma 1 dell'articolo 22, indipendentemente dal fatto che siano già adottati i piani forestali e montani che contengono i criteri per l'individuazione degli interventi di interesse pubblico. Le stesse modalità di esecuzione si applicano da subito per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 4.

Articolo 90 (Opere o interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici)

L'articolo entra in vigore da subito. Le opere e gli interventi previsti sono realizzati dalle strutture provinciali afferenti al Dipartimento in esecuzione diretta secondo le modalità previste dal Capo I del Titolo IX.

In conclusione, riconoscendo la complessità delle modalità di entrata in vigore della nuova legge provinciale n. 11/2007 ed il fatto che è probabile che in futuro, al momento della prima applicazione delle disposizioni normative da essa introdotte, sia necessario procedere ad approfondimenti ulteriori rispetto alla portata delle singole norme, si sollecita a segnalare ogni possibile problematica dovesse sorgere, dichiarando la piena disponibilità a svolgere le analisi e le precisazioni necessarie.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Romano Masè -

IV/